Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – Procura federale - termini – art. 125, comma 2 - art. 123 CGS – decorrenza del termine – dallo spirare del secondo termine assegnato alla parte

Descrizione

In base all'art. 125, comma 2, CGS, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1, CGS. Tale articolo, a sua volta, prevede in realtà due termini, uno per la procura, di venti giorni, per comunicare la conclusione delle indagini, e l'altro per la parte, che è fino a 15 gg per chiedere di essere sentito o per il deposito di memoria. Una ricostruzione astrattamente possibile potrebbe far decorrere il termine di cui all'art. 125 dal primo dei due termini previsti dall'articolo 123, in ragione del fatto che essi sono previsti per la Procura, mentre l'altro è previsto favore per la parte. Ciò avuto unicamente riguardo al dato letterale dell'articolo 125, la cui potenziale ambiguità (il riferimento al termine previsto dal 123, che invece ne prevede due) può, peraltro, essere agevolmente risolta in considerazione della *ratio* della disposizione, che intende scandire una sequenza procedimentale secondo cui la Procura - entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini - se non archivia, comunica alla parte la conclusione delle stesse indagini, assegnando il relativo termine a difesa: a quel punto, il termine per la procura non può che decorrere dallo spirare di questo secondo termine assegnato alla parte; ciò proprio a tutela di quest'ultima, per assicurare che il termine di 30 giorni venga utilizzato per adottare le relative determinazioni con adeguata ponderazione delle memorie difensive. Che il senso del combinato disposto degli articoli 123 e 125 CGS sia questo è reso altresì palese dal secondo periodo dell'articolo 125, comma 2, ove si chiarisce che, in caso di più incolpati, il termine per il deferimento decorre dall'ultimo dei termini assegnati, e questo - è stato chiarito dalla giurisprudenza costante di questa Corte - proprio perché le memorie difensive dell'ultimo indagato potrebbero ridondare favorevolmente anche sugli altri (così, da ultimo, Sezione I, decisione n. 40/CFA/2021-2022). E' dunque una scansione temporale prevista a garanzia dell'incolpato. A dovere essere considerato, ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 125 CGS per il deferimento, non è il giorno di effettivo deposito della memoria, ma quello in cui spira il termine concesso, e ciò proprio in ragione del fatto che la norma fa riferimento, come *dies a quo* per la decorrenza, "*alla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1" e, "in caso di più incolpati", allo "ultimo termine concesso*", ma non anche se anticipato rispetto a quello di scadenza, al giorno in cui venga effettivamente depositata la memoria prevista dell'articolo 123, comma 1, CGS.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 7/CFA/2022-2023

Presidente

Torsello

Relatore

La Greca

Riferimenti normativi

art. 125, comma 2; art. 123 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0007 CFA del 18 luglio 2022 (Sig. Roberto Fagni - Sig. Alberto Alberti - Sig. Alberto Romani - Sig. Lorenzo Verdiani/Procura Federale)